

---

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE FORESTE DI MONTAGNA DELL'APPENNINO CENTRALE

---

### CAPO I

#### COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

---

##### ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

---

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Foreste di Montagna dell'Appennino Centrale" (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") con sede presso la residenza municipale del comune di Agnone, in via Verdi n.9, di essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

L'indirizzo può essere modificato all'interno del comune stesso con delibera del Consiglio Direttivo, senza che la variazione costituisca modifica del presente Statuto. L'Assemblea dei Soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata, un eventuale scioglimento dovrà essere deliberato nelle forme previste dal presente Statuto.

##### ART. 2 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

---

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare a circoli, associazioni o enti aventi scopi analoghi.

##### ART. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

---

L'associazione vuole contribuire a migliorare l'integrazione e la sostenibilità della gestione dei boschi e del territorio, incrementando la coesione e la consapevolezza di insieme di tutte le componenti socioeconomiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso.

Scopo dell'Associazione è lo sviluppo di una efficace politica di gestione responsabile delle risorse forestali di montagna dell'Appennino Centrale, basata sui criteri di silvicoltura naturalistica e sostenibile, sulla valorizzazione dei servizi ecosistemici e turistico-ricreativi forniti dai boschi e sulla creazione di una o più filiere bosco-legna per favorire la produzione e trasformazione del legname da lavoro e di energia.

Tali scopi verranno perseguiti nelle modalità stabilite dall'Associazione e principalmente realizzando le azioni previste dal Piano di Gestione pluriennale, di cui l'Associazione sarà dotata.

#### ART. 4 ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

---

Le attività che l'associazione intende realizzare per il perseguimento dello scopo sociale sono, tra le altre:

- coordinamento fra le varie realtà territoriali pubbliche e private, commerciali e no, finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- redazione e promozione di un Piano di Gestione Forestale pluriennale, aggiornato e coerente con il territorio, attraverso il quale pianificare gli interventi sulle aree boschive dei soci;
- promozione di standard operativi già definiti per il lavoro nel bosco in merito a selvicoltura, produttività, sicurezza sul lavoro, ambiente;
- creazione di un portale WEBGIS quale strumento conoscitivo e di supporto decisionale contenente, oltre all'individuazione delle superfici, tutti gli strati informativi necessari per una corretta gestione del territorio;
- incentivare l'integrazione orizzontale e verticale tra proprietari boschivi, imprenditori forestali ed altre figure del settore bosco-legna;
- favorire i sistemi di filiera anche al fine di ottenere la certificazione dei processi e dei prodotti;
- sostenere e promuovere interventi di programmazione per la generazione e validazione dei crediti di carbonio;
- incentivare tecniche e macchinari innovativi per la gestione delle risorse agricole e forestali;
- fornire l'assistenza, l'aggiornamento e la formazione in materia tecnica, normativa e amministrativa a favore dei soci;
- animazione territoriale in materia di gestione sostenibile del patrimonio silvo-pastorale, anche e soprattutto in forma associata;
- ideazione, promozione e sperimentazione di forme e modi inediti ed innovativi per il raggiungimento degli obiettivi generali e particolari di sviluppo sostenibile del territorio e delle componenti sociali, anche favorendo gli Accordi di Foresta (D.lg. del 31 maggio 2021);
- favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali;
- promuovere e divulgare con studi, ricerche, pubblicazioni, incontri, convegni, corsi, mostre, fiere, ecc. la conoscenza dell'ambiente e dei prodotti agricoli, forestali e artigianali che caratterizzano la realtà agro-forestale;
- promuovere e realizzare iniziative formative e informative legate alla cultura del bosco e dell'albero e a tematiche di educazione ambientale;
- predisporre di concerto con gli enti competenti il monitoraggio delle condizioni ambientali e fitosanitarie, provvedendo a coordinare, ove opportuno, gli interventi di miglioramento, ripristino, cura e recupero.
- valorizzare il bosco nelle sue molteplici funzioni (produttiva, protettiva, estetico – paesaggistica, turistico – ricreativa, ecologico – faunistica, di conservazione della biodiversità, storico – culturale), anche favorendo il coordinamento e la nascita di soggetti gestori delle attività turistiche, ricreative e di benessere psico-fisico;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- di coordinare le attività della filiera e la partecipazione a progetti a finanziamento pubblico e/o privato in materia di sviluppo forestale e rurale e di sostenibilità.

Per il raggiungimento degli scopi statuari l'Associazione può aderire ad altre associazioni, promuovere la formazione e/o aderire a Consorzi di grado superiore.

## **CAPO II**

### **DEI SOCI**

---

#### **ART. 5 – REQUISITI DEI SOCI**

---

Possono essere soci dell'associazione:

- enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni - enti privati con personalità giuridica
- enti privati senza personalità giuridica
- persone fisiche maggiorenni

che siano interessati al raggiungimento dei fini statuari dell'Associazione, ne riconoscano negli scopi e aderiscano pienamente alle condizioni stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Si distinguono:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: coloro che sono entrati a far parte dell'Associazione in un momento successivo;

Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, per le loro caratteristiche, si sono particolarmente distinti in attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tali sostenitori Onorari non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'associazione.

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.

#### **ART. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI**

---

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di accettazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo stesso.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

## **ART. 7 – QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVE**

---

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo stabiliti dall'assemblea.

Le quote ed i contributi non possono essere trasmesse e non possono essere rivalutate. Quote e contributi non saranno rimborsabili.

## **ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

---

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, dall'appartenenza all'Associazione e di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare all'Organo di amministrazione.

I soci hanno il dovere di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

## **ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

---

La qualità di Socio viene a cessare:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità: intesa come omesso pagamento del contributo per oltre un anno, a seguito di diffida del Consiglio Direttivo
- c) per decadenza: perdita di uno o più requisiti sulla base dei quali era stata determinata l'ammissione.
- d) per delibera di esclusione del consiglio direttivo a causa di incompatibilità, di gravi violazioni alle norme e prescrizioni del presente statuto o per altri motivi legati all'indegnità.

## **CAPO III**

## **ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE**

---

### **ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

---

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

- il Vicepresidente
- il Segretario Tesoriere
- Le commissioni tematiche
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

## ART. 11 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

---

L'Assemblea Generale dei Soci, come organo sovrano dell'Associazione, stabilisce le linee programmatiche del Sodalizio.

Hanno diritto di partecipare e votare nell'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. Le modalità di votazione seguono le regole del voto singolo (una testa un voto).

## ART. 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

---

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente, per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea può essere convocata:

- Per decisione del Consiglio Direttivo
- Su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei Soci. Tale richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo il quale la convoca entro 30 gg.

L'assemblea deve essere convocata con almeno 15 gg di anticipo rispetto alla data stabilita per la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata tramite:

- raccomandata
- fax
- e-mail e/o indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal socio nella domanda di ammissione

La convocazione sarà affissa anche in bacheca presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet di riferimento.

## ART. 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

---

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti (2/5) dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

La partecipazione all'assemblea è consentita anche attraverso modalità telematiche.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa fra i presenti. I verbali sono redatti dal Segretario in carica, o in sua assenza da persona designata dall'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le funzioni di Segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio o altro Pubblico Ufficiale scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

## ART. 14 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

---

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

### IN SEDE ORDINARIA:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- determina su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi e il termine ultimo per il loro versamento;
- approva o modifica gli eventuali regolamenti ed il Piano di Gestione pluriennale;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione, sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza
- deliberare il numero e i criteri di composizione di eventuali commissioni tematiche

### IN SEDE STRAORDINARIA

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- deliberare sul trasferimento di sede dell'associazione
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## ART. 15 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

---

Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri da 3 a 7, membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino alla riunione di assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli fra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

I membri del consiglio non riceveranno alcun compenso per la loro carica.

## ART. 16 – RIUNIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO

---

Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro componente designato. I verbali sono redatti dal Segretario-tesoriere o in sua assenza da altro soggetto nominato fra i presenti.

Il consiglio deve essere convocato con almeno 5 gg di anticipo rispetto alla data stabilita e può essere convocato a mezzo mail o avviso affisso nella sede sociale.

Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

## ART. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

---

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali coordinatori delle commissioni tematiche;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) definisce le commissioni tematiche anche su proposta dell'assemblea in riferimento a quanto previsto dal Piano di gestione pluriennale, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
- d) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;
- e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- g) dà parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- h) procede alla tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
- i) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

- j) delibera sull'adesione o partecipazione ad enti o istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa nonché a progetti nazionali e internazionali, designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci.

Il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso composte da soci o non soci.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

---

## ART. 18 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

---

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi o in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, fa eseguire tutte le deliberazioni, firma i mandati di pagamento, sottoscrive e presenta le richieste di contributi, riscuote, con il contestuale intervento del Segretario Tesoriere – dandone quietanza – tutte le somme per qualsiasi causa stanziata, corrisposte o anticipate da chicchessia, ente o persona.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente è designato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per la durata dello stesso.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso. Il consiglio direttivo può attribuire speciali mansioni al Vicepresidente.

---

## ART. 19 – SEGRETARIO TESORIERE

---

Il Segretario dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo per la durata dello stesso fra i suoi componenti.

Il Segretario svolge le funzioni di Tesoriere e supporta gli organi deliberanti.

---

## ART. 20 – COMMISSIONI TEMATICHE

---

Affinché le attività elencate nell'art. 4, e non solo, siano eseguite in maniera mirata, secondo gli interessi dei Soci, il Consiglio Direttivo (con delibera) può individuare i diversi settori di attività e garantire ad essi la necessaria autonomia mediante la nomina di Commissioni Tematiche, anche in funzione della possibilità d'inoltrare domande di contributo presso gli enti pubblici.

A titolo di esempio, sono settori di attività: la gestione dei boschi, le attività ricreative-didattiche-culturali, ecc.

Le Commissioni Tematiche hanno le seguenti funzioni:

- supportano il Consiglio Direttivo nel perseguimento degli obiettivi statuari per il settore di riferimento;

- elaborano le azioni previste dal Piano di Gestione da attuare nel periodo di validità del piano stesso anche in funzione del reperimento di finanziamenti;
- costituiscono punto di riferimento per tutti i soci quali sedi di sviluppo di competenze e laboratorio di idee progettuali nei rispettivi ambiti.

Ogni Commissione è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo in qualità di Coordinatore.

Possono far parte delle Commissioni tutti i soci che ne fanno richiesta. Ogni commissione tematica si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore.

---

## **ART. 21 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**

---

L'Assemblea dei soci può nominare l'Organo di revisione dei Conti, il cui compito è controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, eventualmente nominato, è formato da uno a tre membri effettivi. I Revisori dei Conti devono essere non soci, restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

## **CAPO IV**

---

## **DEL PATRIMONIO E DELLE FINANZE DELL'ASSOCIAZIONE**

---

---

### **ART. 22 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

---

Le entrate dell'associazione sono costituite

- a) dalle quote iniziali versate dai fondatori;
- b) dalle quote versate dai soggetti che aderiscono al sodalizio in un momento successivo;
- c) dai contributi annui ordinari stabiliti dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo;
- d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) dai versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati;
- h) da altre attività pertinenti con gli scopi dell'associazione

Le quote devono essere versate entro il 30 aprile di ogni anno.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

## **CAPO V**

### **NORME FINALI E GENERALI**

---

#### **ART. 23 – ESERCIZI SOCIALI**

---

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Segretario Tesoriere, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: un'eventuale relazione morale ed etica; il bilancio/rendiconto economico finanziario dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio/rendiconto economico finanziario preventivo per l'anno in corso.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 gg precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

#### **ART. 24 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

---

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea ad altra associazione avente finalità analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso non è prevista la restituzione delle quote o dei contributi versati.

#### **ART. 25 - REGOLAMENTO INTERNO**

---

Apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea regola le norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto.

#### **ART. 26 - RINVIO**

---

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.